

N. 00653/2015 REG.PROV.CAU.

N. 10473/2014 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10473 del 2014, proposto da:

Comitato di Coordinamento regionale delle università campane in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Sandulli, domiciliatario eletto in Roma, via F. Paulucci de' Calboli, 9;

contro

Università telematica **Pegaso** in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Di Giandomenico, con domicilio eletto in Roma, via San Pantaleo, 66 piano I;
Regina Del Mastro, Lucia Mattiello;

nei confronti di

Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca in persona del ministro in carica, Ufficio scolastico regionale per la Campania, Consorzio interuniversitario Cineca in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:

Mara Laudonia, rappresentata e difesa dagli avvocati Sergio Galleano, Vincenzo De Michele, con domicilio eletto presso Sergio Galleano in Roma, via Germanico, 172;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE III BIS n. 6299/2014, resa tra le parti, concernente esclusione dall'elenco delle istituzioni accademiche deputate ad istituire i percorsi di tirocinio formativo attivo (tfa) per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado per l'a.a. 2014/2115;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti sopra indicate;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 il consigliere Roberta Vigotti e uditi per le parti gli avvocati Sandulli e Di Giandomenico, e l'avvocato dello Stato Pizzi;

Rilevato che il tirocinio formativo attivo comprende l'espletamento di attività che necessariamente presuppongono la presenza fisica dei partecipanti mediante la partecipazione a laboratori e attività presso istituzioni scolastiche, che non possono essere soddisfatte in via telematica, e considerato che l'appellante non risulta aver proposto alcuna modalità concreta per soddisfare tali necessari effettivi adempimenti;

Rilevato che la fissazione dell'udienza di merito davanti al Tribunale amministrativo per il 18 giugno 2015 non priva l'interesse degli appellanti alla invocata cautela, anche in considerazione dell'esigenza di tutelare i soggetti indotti, nelle more, ad iscriversi all'università telematica;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare avanzata con l'appello e per l'effetto sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.

Spese della fase compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccharini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Roberta Vigotti, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Vincenzo Lopilato, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/02/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)